



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**PROGRAMMAZIONE GENERALE
UNITA' DI PROGETTO FORESTE, PARCHI E BIODIVERSITA'**

Comune di Arsiero – Piazza F.Rossi, 6 – 36011 Arsiero (VI)

CAPITOLATO TECNICO

(allegato a comunicazione di esbosco forzoso a seguito di calamità naturali - art.6 delle PMPF)

per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà di Enti (art. 23 L.R. 13-9-1978, n. 52)

(Approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione esecutiva n. 69 del 14 gennaio 1997)

Proprietà o Piano di assestamento: Comune di Arsiero - Validità 2011-2022

in Comune di Arsiero (VI)

Particelle: n°1-45 Località Valbona
n°53 Località Campoazzaron

Denominazione lotto: "Recupero schianti Vaia Valbona-Campoazzaron"

Massa commerciale presunta: m³ 930,00

Valore di stima: € 27.900,00

Arsiero, 27/09/2021

IL TECNICO COMPILATORE

Dott. Marco Vivona

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs. n°82 del 07/09/2005 e s.m.i.)*

VISTO

L'UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE DI VICENZA

SI APPROVA IL PRESENTE CAPITOLATO E SI RILASCI

LICENZA DI TAGLIO N. DEL

CAPITOLATO TECNICO

Per la vendita a corpo di piante scortecciate e allestite al margine della viabilità silvo-pastorale, ricavate da piante di altofusto, derivanti da schianti al suolo, ubicati nelle particelle forestali n°1-45-53 del Piano di riassetto forestale della proprietà del Comune di Arsiero, al prezzo di macchiatico base di € 30,00 al m³ di presunti m³930 di legname resinoso.

A) OGGETTO DELLA VENDITA

Art. 1 La specie, la quantità ritraibile ed il prezzo unitario delle piante di cui l'Ente esperisce la vendita, sono computati come segue:

Lotto "Campoazzaron" - Part. 53

L'area è stata oggetto di schianti concentrati in una ristretta superficie a pecceta nel corso della c.d. "Tempesta Vaia" dell'Autunno 2018, il cui recupero e allestimento ai margini della viabilità forestale camionabile (Strada della Valle dei Campiluzzi, con accesso da Passo Coe / Malga Zonta) sono stati condotti da parte del personale della Regione Veneto.

In sede di utilizzazione, il legname schiantato è stato oggetto di puntale misurazione, per un totale lordo di 501 m³ allestiti in tronchi scortecciati di lunghezza variabile da 4,50 a 21,50 m, il cui piedilista aggregato è risultato essere il seguente (diametri misurati a metà lunghezza):

| Classe Lunghezza | 4,5-6 m | 6-9 m | 9-12 m | 12-15 m | 15-18 m | 18-21,50 m | Totale |
|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Classe di diametro | | | | | | | |
| Stanghe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 18 | 21 | 13 | 9 | 4 | 0 | 65 |
| 25 | 15 | 19 | 25 | 13 | 9 | 2 | 83 |
| 30 | 20 | 28 | 52 | 34 | 28 | 15 | 177 |
| 35 | 4 | 12 | 15 | 12 | 16 | 10 | 69 |
| 40 | 11 | 17 | 16 | 19 | 11 | 9 | 83 |
| 45 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 |
| 50 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALE | 76 | 108 | 136 | 96 | 72 | 36 | 524 |

Lotto "Valbona" - Part. 1-45

L'area è stata oggetto di schianti diffusi nel corso della c.d. "Tempesta Vaia" dell'Autunno 2018, il cui recupero ed allestimento ai margini della viabilità provinciale (S.P. 92 dei Francolini) e forestale trattabile (Strada di accesso alla Malga Valbona) sono stati condotti da parte del personale della Regione Veneto.

In sede di utilizzazione, il legname schiantato è stato oggetto di puntale misurazione, per un totale lordo di 531 m³ allestiti in tronchi scortecciati di lunghezza variabile da 4 a 20 m, il cui piedilista aggregato è risultato essere il seguente (diametri misurati a metà lunghezza):

| Classe Lunghezza | 4-6 m | 6-9 m | 9-12 m | 12-15 m | 15-18 m | 18-20 m | Totale |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-------------|
| Classe di diametro | | | | | | | |
| Stanghe | 28 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 20 | 55 | 119 | 127 | 39 | 2 | 0 | 342 |
| 25 | 27 | 62 | 89 | 35 | 14 | 0 | 227 |
| 30 | 32 | 51 | 40 | 49 | 21 | 3 | 196 |
| 35 | 23 | 38 | 9 | 7 | 7 | 1 | 85 |
| 40 | 14 | 26 | 1 | 0 | 3 | 3 | 47 |
| 45 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 50 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTALE | 188 | 348 | 280 | 130 | 47 | 7 | 1000 |

Al quantitativo lordo stimato viene applicato un abbuono unico del 10% a compensazione di qualsiasi difetto riscontrabile nel legname posto in vendita.

La specie, quantità e valore delle piante di cui l'Ente esperisce la vendita, risultano quindi dal prospetto che segue:

| Specie legnosa | quantità | Prezzo di Macchiatico €/m³ | Valore presunto (a corpo) |
|---|---------------------|--|----------------------------------|
| Abete rosso (volume lordo) | 1033 m ³ | | |
| Totale arrotondato, al netto dell'abbuono unico 10% | 930 m ³ | 30,00 €/m ³ | € 27.900,00 |
| Totale complessivo | | | € 27.900,00 |

- Art. 2 La vendita delle piante allestite avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvede a eseguire l'esbosco e il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine, ivi comprese eventuali ulteriori operazioni di allestimento che ritenesse necessarie, senza che per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta.
- Art. 3 La vendita del legname viene eseguita per la quantità presunta, secondo quanto previsto nel precedente art. 1, a corpo (senza pesatura, né misurazione) e l'aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per eventuali differenze riscontrabili tra la massa assegnata e quella ottenuta, in quanto la stima svolta dall'Ente venditore ha valore indicativo e sommario, pertanto non viene assicurata né la quantità, né la qualità dei prodotti legnosi ricavabili. L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni in confronto ai dati d'appalto.

B) CONSEGNA DEL BOSCO

- Art. 4 Ogni concorrente all'esperimento di vendita dovrà avvalersi, per l'utilizzazione, di impresa/e in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 296 del 15/03/2016, recante l'istituzione dell'Albo delle imprese forestali.
- Art. 5 L'aggiudicatario (e/o il responsabile dei lavori nel caso di utilizzazioni in economia o a cottimo di lavorazione) dovrà inoltrare domanda di consegna, in carta legale, citando gli estremi del Certificato di idoneità forestale, all'Ente proprietario.
- La consegna, effettuata dal tecnico forestale incaricato dall'Ente venditore e alla presenza del rappresentante dell'Ente venditore, dell'aggiudicatario e/o dell'impresa che materialmente esegue i lavori, potrà aver luogo:
- a) normalmente in sito: nel qual caso il tecnico incaricato della consegna indicherà all'impresa esecutrice dei lavori l'area di intervento, oltre all'ubicazione delle piante allestite da esboscare, gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione, l'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in bosco, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, nonché la prescrizione, in particolari condizioni, della scorcecciatura sul letto di caduta, le modalità dell'eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase l'aggiudicatario e/o il rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori potrà segnalare la presenza di ceppi recisi o indizi di danni anteriormente commessi;
 - b) eccezionalmente in via fiduciaria. In tal caso il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa d'indennizzo per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilità di qualsiasi danno esistente.

L'ente venditore è tenuto ad esibire in questa fase la dichiarazione dell'avvenuto accantonamento delle somme di cui agli articoli 22 e 26 del presente Capitolato.

La Ditta acquirente e/o quella esecutrice dei lavori dovrà esibire il Certificato di idoneità forestale.

Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale da parte del direttore delle operazioni di taglio.

Art. 6 Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi ed il pagamento di una penale di € 100,00. Il verbale di consegna, redatto da tecnico forestale qualificato, dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.

Art. 7 L'aggiudicatario (e/o la ditta esecutrice dei lavori) è responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo, dei danni commessi nel bosco.

Art. 8 L'aggiudicatario (e/o la ditta esecutrice dei lavori) dovrà dare preavviso all'Unità Organizzativa Forestale di Vicenza e all'Ente venditore della data di inizio lavori.

Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.

C) ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

Art. 9 Nel corso dell'utilizzazione del legname l'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per arrecare il minor danno possibile al bosco seguendo le indicazioni a tal fine fornite dal direttore delle operazioni di taglio.

Art. 10 E' proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non rientrante nelle tipologie di cui all'art. 1 o non martellata, sotto penalità delle leggi forestali in vigore. In caso di urgenza il direttore delle operazioni di taglio è autorizzato ad assegnare direttamente, su richiesta della ditta interessata, le piante non martellate che risultassero necessarie ai fini della lavorazione, dandone comunicazione all'Unità Organizzativa Forestale di Vicenza e all'Ente venditore.

Art. 11 L'acquirente dovrà tagliare ed acquistare al prezzo di aggiudicazione le piante difettose, deperite, danneggiate, schiantate ed eventualmente tagliate in contravvenzione, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e fino al termine di essa, sempreché il quantitativo non superi il 20% della massa presunta del lotto, con diritto di opzione, sulla eventuale eccedenza.

Art. 12 E' vietato introdurre nella zona di imposto, legname proveniente da altro luogo, salvo espressa autorizzazione da parte dell'UOF di Vicenza competente.

Art. 13 L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e le vie di esbosco sgombri, in modo da potervi sempre e dovunque transitare liberamente. In difetto od effettuando non a regola d'arte quanto sopra prescritto, tali interventi, nonché quelli indispensabili per il ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere realizzati d'ufficio, da parte dell'Ente venditore con spese a carico dell'aggiudicatario, rivalendosi sul deposito cauzionale.

Art. 14 Il concentramento ed il trasporto del legname dovrà avvenire attraverso le piste, gli avvallamenti o i sentieri già esistenti. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosità o con terreno fortemente bagnato.

Art. 15 In fase di esecuzione dei lavori il direttore delle operazioni di taglio, per sopravvenute necessità, potrà impartire ulteriori disposizioni cui la Ditta esecutrice dovrà attenersi.

Art. 16 L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 1 ANNO a partire dalla data del verbale di consegna. La richiesta di eventuale proroga dovrà pervenire da parte dell'Ente venditore all'UOF di Vicenza competente, almeno 15 giorni prima della data di ultimazione dei lavori. Entro tale data il legname dovrà essere allontanato dal comprensorio boschivo comunale.

Le infrastrutture provvisorie realizzate per l'utilizzazione dovranno essere smantellate entro le scadenze prescritte.

D) QUANTIFICAZIONE DEL LEGNAME RICAVALTO

Art. 17 La vendita avviene a corpo sulla base del quantitativo stimato all'art. 1 del presente capitolato, dedotto dai piedilista di martellata riportati nei Progetti di Taglio approvati; non è prevista la misurazione degli assortimenti, né l'applicazione di ulteriori sconti o abbuoni.

Art. 18 L'aggiudicatario potrà destinare in tutto o in parte il prodotto legnoso alla produzione di assortimenti da sega, di legna da ardere, o di cippato, senza per questo poter pretendere prezzi differenziati. L'acquirente si impegna ad accettare eventuali differenze che dovessero essere riscontrate tra il volume netto ed il volume stimato, così come si impegna ad accettare eventuali difetti tecnologici del legname, senza pretendere alcuna rettifica dell'importo dovuto all'Ente venditore.

Art. 19 Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo di tempo fissato, resterà a favore dell'Ente venditore, senza che l'aggiudicatario abbia diritto a compensi di sorta o rifusione di spese, oppure l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare il compratore a portare a termine l'utilizzazione; il compratore sarà obbligato, in tal caso, a pagare all'Ente venditore una penale di €25,00 per ogni giorno di ritardo nel termine fissato per l'utilizzazione. Non sarà tenuto conto del deterioramento del legname impiegato per la costruzione delle infrastrutture o di qualsiasi altro manufatto funzionale all'utilizzazione; legname che dovrà essere dall'aggiudicatario interamente pagato.

Art. 20 Non essendo prevista la misurazione né la pesatura, ad avvenuta consegna del lotto e dopo il rilascio, da parte dell'Ente venditore, della quietanza di pagamento della cauzione di cui all'art.26 e dell'eventuale rata di acconto, l'aggiudicatario potrà disporre liberamente del legname utilizzato.

E) MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Art. 21 L'atto di compravendita da stipularsi tra l'Ente venditore e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del legname assegnato.

Art. 22 Ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della Legge Regionale 13.9.1978, n. 52, l'Ente venditore, anche nel caso di taglio straordinario, è tenuto ad accantonare su apposito capitolo di bilancio, oltre alle somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente capitolato, anche quelle per lavori colturali al fine di migliorare la struttura dei boschi e perseguirne la normalizzazione della provvigione, comunque non inferiori al 10%. A questo fondo, opportunamente incrementato, possono essere attinte le somme per il pagamento delle spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione, in considerazione del fatto che la corretta applicazione delle tecniche selvicolturali rappresentano un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi citati nell'articolo 22 della L.R. 52/78.

F) COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE

- Art. 23 Il direttore tecnico delle operazioni di taglio provvederà alla rilevazione di eventuali danni arrecati al bosco o al pascolo, purché evitabili, che verranno elencati nel Verbale di rilievo danni che sarà sottoscritto dalle parti (Ditta aggiudicataria e rappresentante del Comune) con le eventuali controdeduzioni. L'elenco in parola servirà di base per le operazioni di collaudo. All'atto del collaudo l'Ente proprietario è tenuto a produrre apposita dichiarazione sugli adempimenti di cui agli articoli 22 e 26 del presente Capitolato.
- Art. 24 A trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, dovrà pervenire, per il tramite dell'Ente proprietario, richiesta di collaudo, in carta legale, all'Unità Organizzativa Forestale di Vicenza. In caso di mancata domanda e trascorsi i trenta giorni come sopra indicato, sarà facoltà dell'Unità Organizzativa Forestale di Vicenza procedere d'ufficio al collaudo dell'utilizzazione, senza alcun preavviso alle parti in causa.
- Art. 25 Il collaudo sarà eseguito dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Forestale di Vicenza o da un suo delegato. Alle operazioni di collaudo potranno assistere il rappresentante dell'Ente venditore e l'aggiudicatario, nonché il direttore delle operazioni di taglio. Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo dovrà essere eseguito entro tre mesi dalla richiesta e non potrà essere fatto con il terreno coperto di neve.
- Art. 26 La cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di taglio, dal presente capitolato e dal contratto di compravendita sarà stabilita nel 20% dell'importo complessivo di aggiudicazione del lotto, detta cauzione potrà essere sostituita da una polizza fideiussoria di pari importo.
Detta cauzione potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale di collaudo. Per lotti inferiori a 200 m³ e per gli schianti su superficie molto vasta ed in assenza di danni al bosco, su giudizio del Dirigente del Servizio Forestale Regionale competente per territorio si potrà soprassedere dal collaudo della utilizzazione. In tal caso l'Ente venditore potrà svincolare il deposito cauzionale sulla base di una dichiarazione liberatoria rilasciata dalla stessa Unità Organizzativa Forestale di Vicenza.
- Art. 27 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.
- Art. 28 Nel caso che l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente Capitolato e del relativo contratto, l'Ente venditore avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussore, nelle vie di legge.
- Art. 29 Lo svincolo del deposito cauzionale, o della eventuale fideiussione, è subordinato alla presentazione da parte della ditta aggiudicataria all'Ente proprietario, di un'autocertificazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell'art. n.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 attestante che la ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.
- Art. 30 Tutte le spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione sono a carico del venditore.
- Art. 31 Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Ente venditore e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre persone, una scelta dall'Ente venditore, una dalla Ditta aggiudicataria e la terza d'accordo tra le parti da individuarsi anche nella figura del Dirigente dell'Unità Organizzativa Forestale di Vicenza o suo delegato.

Art. 32 Penalità.

- L'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori è obbligato ad utilizzare ed esboscare tutte le piante allestite e/o schiantate all'interno del lotto; per ogni pianta non utilizzata sarà assoggettato al pagamento di una penale di € 30,00 oltre al valore del legname ricavabile valutato sulla base del piedilista di martellata (volume cormometrico), dedotto del 15%, e del prezzo unitario offerto di macchiatico.
- Per ogni danno arrecato, se evitabile, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di cui alla tabella annessa alle PP. di Massima e di P. F., per le piante di diametro non superiore ai 20 cm. e a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, per quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli artt. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n.3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
- Per i danni causati al pascolo, se evitabili, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il costo di ripristino, valutato dal tecnico incaricato della Direzione Operazioni di Taglio sulla base del Prezziario Regionale Agroforestale.
- In caso di violazione del primo comma dell'art.11 l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente venditore il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali.
- Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'articolo 16 sarà obbligato a pagare all'Ente venditore una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Ente venditore, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno, oppure, l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione, previo il pagamento della penale di cui al presente comma.
- In caso di mancata o non corretta esecuzione delle operazioni di esbosco (vedi artt. 33 e 34), da valutarsi in sede di rilievo danni, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il costo della mancata esecuzione delle operazioni, valutato dal tecnico incaricato della Direzione Operazioni di Taglio sulla base del prezziario regionale in uso per l'ultimo bando pubblicato del Piano di Sviluppo Forestale, con riferimento ai prezzi orari della manodopera ed ai prezzi unitari delle opere compiute.

G) EVENTUALI AGGIUNTE ED INTEGRAZIONI

Art. 33 Gestione della ramaglia:

- La ramaglia dovrà essere concentrata, possibilmente secondo le curve di livello, evitando tuttavia cumuli di altezze elevate, al fine di favorire le eventuali operazioni di rimboschimento;
- Nel caso di impiego di harvester/forwarder la ramaglia dovrà essere distribuita lungo le vie di esbosco in modo da ridurre il costipamento e l'erosione del suolo.

Art. 34 Altre Prescrizioni:

- L'esbosco dei prodotti e lo sgombero dei residui dell'utilizzazione dovranno eseguirsi il più rapidamente possibile senza provocare danni alla vegetazione ed alle ceppaie che rimangono a dotazione del bosco e dovrà effettuarsi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno, sia a seguito delle normali operazioni di rifornimento sia per la rottura di tubi idraulici presenti sui macchinari;
 - b) vanno impiegate motoseghe dotate di catalizzatore, con benzine speciali e oli lubrificanti di tipo biologico;
 - c) è da evitare, per quanto possibile, il rimescolamento degli orizzonti superficiali del terreno a seguito del passaggio dei mezzi pesanti attraverso la definizione preventiva dei tracciati;
 - d) è vietato abbandonare in bosco i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che verranno invece raccolti ed avviati ad un corretto smaltimento;
 - e) sospensione delle operazioni con terreno molto bagnato o fangoso.

- Per quanto non previsto nel presente documento, circa il taglio, l'allestimento e l'esbosco del materiale assegnato, si fa riferimento alle disposizioni contemplate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) e dall'allegato Capitolato Tecnico per le utilizzazioni nel caso di Enti.

Arsiero, 27/09/2021

IL TECNICO COMPILATORE

Dott. Marco Vivona

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs. n°82 del 07/09/2005 e s.m.i.)

VISTO: IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE

Per presa conoscenza l'AGGIUDICATARIO _____

SI APPROVA IL PRESENTE CAPITOLATO E SI RILASCIA

LICENZA DI TAGLIO N. DEL